



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Nella causa iscritta al n. r.g. 1644/2016 promossa da:

RICORRENTE

contro

S.P.A.

RESISTENTE

Il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva, osserva quanto segue.

Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione depositata, è emerso che S.p.a con lettera del 18-11-2015 ha contestato disciplinarmente al proprio dipendente sig. A \_ F \_ , operaio specializzato inquadrato al IV livello del CCNL Gas-Acqua, le seguenti circostanze di fatto:

- 1) *il giorno 19 ottobre u.s., Lei non si è recato né nel cantiere di Via dell'Artigiano a Pianoro, né presso il cantiere di Via Marcovigi a Bologna, come invece indicato dal Suo programma giornaliero; non vi è quindi alcuna evidenza che in quella giornata Lei abbia svolto il lavoro per cui viene retribuito e che Le era stato indicato di fare;*
- 2) *il giorno 20 ottobre u.s., Lei si è presentato al cantiere di Via Manara a Zola Predosa solo verso le ore 11,00 pur essendo uscito nella prima mattina dalla sede aziendale; da Zola, poi, verso le ore 12,00, Lei si recava senza alcuna motivazione – nel pomeriggio avrebbe dovuto presidiare un cantiere a Bologna Centro – a Villanova di Castenaso per consumare il pasto presso il Centro Commerciale Ipercoop, dove si tratteneva più dei 60 minuti previsti;*
- 3) *inoltre, sempre nel pomeriggio della stessa giornata, Lei invece di recarsi a Bologna, come da istruzioni, si recava presso un cantiere Pianoro, dal quale, dopo essersi intrattenuto per pochi minuti con gli operai presenti, si spostava in un parcheggio limitrofo, dove sostava all'interno del mezzo fino alle ore 15,30, utilizzando il pc aziendale per motivi privati. Da qui ripartiva per entrare in sede;*



4) il giorno 27 ottobre u.s., Lei si è presentato presso il cantiere assegnato che però lasciava alle ore 11,20 circa per recarsi, per Suoi fini personali, a Castelmaggiore e poi, andare in via della Cooperazione a Corticella per fruire il pasto presso l'esercizio commerciale Tavola Amica, esercizio nel quale si tratteneva per più di 60 minuti previsti. Alle ore 14,50 circa, Lei riprendeva l'automezzo e si recava in via Cristoforo Colombo, dove si intratteneva per circa un'ora, per Sue ragioni personali, per poi rientrare in sede;

5) solo al suo rientro, Lei segnalava al suo responsabile un patito furto del pc aziendale che riferiva di aver lasciato (inopinatamente) sul sedile anteriore del mezzo, con effrazione della serratura della portiera laterale destra, furto a Suo dire avvenuto durante la pausa pranzo, periodo in cui però nessuno risulta essersi mai avvicinato al mezzo".

Nei predetti comportamenti, asseritamente posti in essere nelle giornate del 19, 20 e 27 ottobre 2015, la società datrice di lavoro ha ravvisato non solo una "grave violazione di precise disposizioni contrattuali, regolamentari ed aziendali", ma anche, in relazione alla finzione di recarsi in cantiere e al furto del pc, "la commissione di veri e propri illeciti, che travalicano la mera sfera civilistica-lavoristica".

Con la lettera di contestazione degli illeciti disciplinari, A \_\_\_\_\_ veniva altresì contestualmente sospeso dal servizio.

A \_\_\_\_\_ in data 18-11-2015, proponeva le proprie giustificazioni, che venivano però ritenute inidonee da \_\_\_\_\_ S.p.a..

In data 03-12-2015, \_\_\_\_\_ spa comminava pertanto al ricorrente, il provvedimento disciplinare del licenziamento senza preavviso.

Con ricorso depositato in data 26-05-2016, \_\_\_\_\_ impugnava l'intimato licenziamento, deducendone l'illegittimità per i motivi indicati specificatamente in ricorso, ed in particolare contestando la sussistenza in radice dei comportamenti ascritti.

\_\_\_\_\_ S.p.a. si costituiva in giudizio affermando la sussistenza e fondatezza delle contestazioni disciplinari indirizzate al ricorrente, e la legittimità del conseguente licenziamento per giusta causa intimato.

Il processo si svolgeva alle udienze del 15-07-2016, 18-11-2016, 27-01-2017, 31-03-2017.

Nel corso dell'istruttoria orale venivano sentiti i testi \_\_\_\_\_

All'esito dell'istruttoria orale e documentale svolta, osserva il Tribunale che al fine di valutare la legittimità del licenziamento di cui è causa, è necessario verificare se i fatti così come specificati nella contestazione disciplinare, siano stati adeguatamente provati in sede di istruttoria orale e documentale, dal datore di lavoro.

Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza dei fatti costituenti giusta causa o giustificato motivo di licenziamento (in tal senso cfr., recentemente, Cass. civ., sez. lav., 16-08-2016 N°17108; Cass. civ., sez. lav. 29-05-2015 N°11206; Cass. civ., sez. lav. 09-09-2011 N°18523).

Ciò posto, osserva il Tribunale che per quanto attiene al giorno 19 ottobre, la società datrice di lavoro ha contestato in primo luogo al ricorrente, che lo stesso non si fosse



recato presso il cantiere sito a Bologna in Via Marcovigi, come da suo programma di lavoro giornaliero.

Contestazione del medesimo tenore è stata effettuata anche in riferimento al pomeriggio del successivo del 20 ottobre, nel corso del quale il ricorrente, anziché recarsi presso un cantiere a Bologna, si era recato in un cantiere situato a Pianoro e per la mattina della medesima giornata, per la quale è stato contestato al ricorrente, di essersi presentato nel cantiere di via Manara a Zola Predosa solo alle ore 11,00.

Con riferimento alla giornata del 19 ottobre, la ricostruzione dei fatti come contestati, è stata operata da S.p.a., sulla base di una relazione dell'agenzia investigativa D , che ha pedinato il lavoratore su incarico dell'azienda, nelle giornate oggetto di contestazione disciplinare.

Ciò osto, in relazione alle suddette contestazioni, osserva il Tribunale che la ricostruzione dei fatti operata da spa, si è rivelata del tutto infondata ed inesistente, all'esito dell'istruttoria orale svolta.

Sul punto, F , dipendente di S.p.a. con mansioni di impiegato presso il reparto Area Emilia est, ha riferito che la mattina del

19 ottobre, dal momento che A non aveva a disposizione il proprio mezzo aziendale, fermo per un guasto, e che altrimenti sarebbe rimasto inoperativo in sede, lo aveva invitato a recarsi con lo stesso F sul mezzo aziendale del F lui presso il cantiere di Via Marcovigi, dove era stato fissato un incontro con dei tecnici comunali per valutare un intervento in corso relativo ad un avvallamento sulla strada, provocato dalla rottura di una tubatura.

Dalla testimonianza di F è pertanto emerso che lo stesso F ed A si erano recati verso le 9,00 presso il cantiere di Via Marcovigi, da cui poi si erano allontanati verso le 9.15/9.20, perché i tecnici comunali non si erano presentati.

Sul punto ha precisato che i suddetti tecnici comunali, raggiunti telefonicamente ed interpellati sulle ragioni dell'assenza, avevano spiegato che intendevano volevano rapportarsi con dei responsabili di livello più elevato rispetto all'A posto che ritrattava di stabilire a chi spettavano gli oneri di intervento e riparazione della condotta, e di ripristino dei danni provocati.

Sul punto inerente il c.d. Planning giornaliero degli addetti del reparto in questione, i testi e entrambi tecnici operativi addetti come il ricorrente al reparto di S.p.a., hanno riferito che non esisteva una vera e propria programmazione preventiva vincolante, degli interventi da svolgere sulle fognature.

Sul punto, il teste ha riferito: ***"Preciso che gli operativi del mio ufficio tra cui il Sig. A non avevano e non hanno un planning delle attività programmate nel corso della giornata e delle giornate a venire ma rispondono a chiamate ed organizzano gli interventi nella mattinata di ciascun giorno"***.

Stesso tenore ha avuto il contenuto della deposizione resa sul punto dal teste che ha affermato che : ***"Solitamente non ho un planning aziendale nel senso che gli incarichi della giornata mi vengono conferiti direttamente in azienda da uno degli amministrativi"***.

***Preciso poi che dal momento che svolgiamo attività di pronto intervento, succede anche che abbiamo un'attività programmata e dobbiamo disdire gli impegni per una chiamata più urgente"***.



Quanto sopra riferito ha trovato diretta conferma nelle testimonianze di [redacted] Responsabile del Personale [redacted] addetto all' [redacted] e di [redacted] Responsabile della Gestione delle Reti [redacted] per la Provincia di Bologna, che pur affermando l'esistenza di un programma giornaliero per ciascun operatore, hanno però entrambi precisato che tale programma poteva subire modifiche in caso di urgenze. Dal contenuto complessivo delle suddette testimonianze si deduce con evidenza che l'attività svolta dai tecnici operativi di [redacted] spa addetti a [redacted], non era rigidamente pianificata e che il mutamento degli interventi genericamente programmati sulla base delle urgenze si verificava frequentemente ed abitualmente, ed anzi il c.d. Planning giornaliero, era in realtà, poco più che un'indicazione di massima che tracciava a grandi linee le attività programmate, ma veniva abitualmente derogato per fare fronte non solo agli imprevisti definibili come "emergenze" in senso proprio, ma anche per svolgere l'insieme delle attività in corso, che non avevano una rigida programmazione, ma venivano condotte con grande autonomia di iniziativa dai tecnici del reparto. Tale circostanza ha trovato conferma nella stessa memoria di costituzione di [redacted] spa, ove si riporta che sia l'ing. [redacted] che l'ing. [redacted] avevano richiamato i dipendenti addetti agli interventi operativi ad un maggior rigore in fase di consuntivazione, evitando approssimazioni quale quella di "*spalmare forfettariamente su tutti i cantieri le ore fatte*".

Da tale asserzione se ne ricava che nella prassi operativa del Reparto [redacted] di [redacted] spa, l'autonomia di iniziativa in deroga al planning giornaliero e la stessa consuntivazione dei lavori svolti, era generica, non rispondente esattamente a quanto preventivato ed a quanto svolto, posto che i tecnici operativi addetti al reparto [redacted] operavano in regime di grande autonomia decidendo loro stessi la concreta attuazione del planning giornaliero, che corrispondeva al concetto di fondo del portare avanti in contemporanea tutti i cantieri aperti ed in essere, spalmando poi su tutti indifferentemente le ore lavorative svolte.

Tale prassi è stata ed era esistente all'epoca dei fatti, ed il richiamo di cui sopra, operato dai responsabili e documentato in atti, collocato nell'estate del 2015, lo conferma.

Non sono sussistenti quindi, nella loro materialità i fatti sopra contestati, sia perché è provato che il planning aziendale formalizzato era derogabile, sia perché è provato che nella giornata in questione, A [redacted] ha svolto la propria attività lavorativa, quella per cui veniva pagato, ed ha reso la controprestazione dovuta.

A ciò si aggiunge che la non completa ed esatta rendicontazione dell'attività lavorativa svolta da parte, non è stata oggetto della contestazione disciplinare rivolta al ricorrente, né in modo esplicito, né in modo implicito, posto che la contestazione implicita è stata quella di "non avere lavorato", mentre le testimonianze raccolte hanno evidenziato che il ricorrente ha lavorato e reso la propria prestazione, come dovuto.

Per quanto riguarda gli ulteriori addebiti disciplinari contestati al ricorrente per la giornata del 20 ottobre, ossia l'asserita pausa pranzo della durata superiore a 60 minuti e l'utilizzo del pc per motivi privati, osserva il Tribunale che anche tali condotte si sono rivelate come insussistenti, all'esito della prova testimoniale svolta.

Sul punto, il teste [redacted], investigatore privato titolare della D [redacted] Investigazioni, ha riferito che il ricorrente è rimasto nel cantiere di Zola Predosa fino alle 12.10, per poi recarsi per la pausa pranzo presso l'Ipercoop di Castenaso, da cui era uscito alle ore 13.30.





Ne consegue che considerati i tempi tecnici per gli spostamenti da Zola Predosa a Castenaso, non può fondatamente ritenersi che la pausa per il pranzo sia durata più di un'ora.

In riferimento al secondo addebito, il medesimo teste ha affermato di aver visto, grazie all'utilizzo di un teleobiettivo, da una distanza di circa otto metri, A. [redacted] che all'interno dell'auto navigava su internet con il pc aziendale e che, a parere suo e del collaboratore V. [redacted], non visitava pagine aziendali.

Ha peraltro precisato che la ripresa visiva era durata solo per una parte del tempo in cui il lavoratore era rimasto dentro la macchina parcheggiata.

Anche in tale caso, in mancanza di una più precisa delimitazione dell'intervallo temporale in cui si è svolta tale attività e di sicure informazioni circa il tipo di pagine web che il ricorrente stava visitando, non può dirsi provata la sussistenza del fatto contestato.

Anzi, posto che complessivamente il ricorrente è rimasto dentro l'auto aziendale complessivamente per 30 minuti, la suddetta osservazione degli investigatori è durata in realtà una manciata di minuti e non di più.

Venendo infine ai fatti contestati per la giornata del 27 ottobre 2015, anche gli stessi, non solo non sono stati provati nella loro sussistenza, ma dall'istruttoria orale svolta è emersa la loro radicale insussistenza materiale.

L'addebito disciplinare in questione, come sopra indicato, era il seguente:

***“il giorno 27 ottobre u.s., Lei si è presentato presso il cantiere assegnato che però lasciava alle ore 11,20 circa per recarsi, per Suoi fini personali, a Castelmaggiore e poi, andare in via della Cooperazione a Corticella per fruire il pasto presso l'esercizio commerciale Tavola Amica, esercizio nel quale si tratteneva per più di 60 minuti previsti. Alle ore 14,50 circa, Lei riprendeva l'automezzo e si recava in via Cristoforo Colombo, dove si intratteneva per circa un'ora, per Sue ragioni personali, per poi rientrare in sede”***

In riferimento a tale addebito, è emerso dall'istruttoria orale svolta che il ricorrente si è recato presso la mensa “Tavola Amica”, previo accordo con i colleghi [redacted] e [redacted] i quali erano tutti su cantieri diversi e si sono incontrati per la pausa pranzo, proprio alla mensa Tavola Amica.

Tale circostanza ha trovato conferma nella testimonianza dell'investigatore [redacted], il quale riferisce di essere entrato in mensa per controllare il ricorrente, e di aver visto il sig. A. [redacted] che pranzava con altre persone, che ha ritenuto fossero suoi colleghi, in quanto avevano la stessa casacca verde che indossava il ricorrente. Il teste V. [redacted] ha poi riferito di essersi trattenuto in mensa per circa 45 minuti, di essere uscito dopo aver consumato il pasto per non destare sospetto, raggiungendo poi l'autovettura dove si trovava il collega G. [redacted], che era appostato dentro la macchina parcheggiata vicino alla mensa sulla pubblica via, a poca distanza dal furgone del sig. A. [redacted].

Sul punto osserva il Tribunale che vi è una lieve discrasia con quanto riferito dal Teste G. [redacted] che ha affermato che l'ispettore V. [redacted] nel lasso di tempo che andava dalle 12.20 alle 14.50, era ***“entrato ed uscito da Tavola Amica per controllare la presenza del signor Angiolini”***.

Sul punto appare credibile, dal punto di vista logico, e con riferimento alle testimonianze rese dai testi N. [redacted] I. [redacted], deposizione del teste V. [redacted] perché l'attività di entrare ed uscire da un locale per un tempo di circa due ore, è un'attività incongrua per



un soggetto che svolge la professione di investigatore privato, ed è impegnato in un pedinamento, nel quale è importante non farsi individuare dal soggetto pedinato.

Sul punto poi, i testi \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ hanno riferito di essersi fermati per pranzare con il ricorrente, per circa un'ora, e di essere usciti dalla mensa verso le ore 13, ma non dall'uscita principale, bensì dal cancello pedonale indicato al doc. 17 bis, che dava sul marciapiede di fianco alla mensa, per poi passare attraverso un giardinetto comunale che porta nei pressi del Ponte della Bionda, al fine di raggiungere le bocche di scarico del Navile, per eseguire un controllo circa le condizioni di tali bocche di scarico, posto che alcuni residenti avevano lamentato la presenza di cattivi odori.

Tale punto della testimonianza dei testi \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ ha avuto particolare importanza nel processo, perché ha evidenziato uno degli equivoci di fondo da cui sono nate le contestazioni disciplinari al ricorrente, ed il susseguente licenziamento.

Infatti è emerso che gli investigatori privati che si trovano sull'auto di servizio, non hanno visto tale spostamento dei lavoratori, e non se ne sono radicalmente accorti, poiché non sapevano dell'esistenza di un'uscita diversa ed aggiuntiva oltre l'entrata principale, ed il sopralluogo del ricorrente sul navile, non faceva parte del planning aziendale.

Di conseguenza hanno ritenuto ed hanno rapportato che A \_\_\_\_\_ era rimasto circa due ore a pranzo, dentro la mensa Tavola Amica.

In realtà A \_\_\_\_\_ era già uscito in compagnia di \_\_\_\_\_, verso le ore 13.00, e si era recato con i colleghi, a piedi, sul percorso del navile, per ispezionare le bocche di scarico.

Sul punto osserva il Tribunale che il racconto dei testi \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ è assolutamente lineare e privo di contraddizioni, ed hanno trovato conferma nella testimonianza dell'investigatore \_\_\_\_\_, che li ha visti pranzare con A \_\_\_\_\_.

Infatti, entrambi riferiscono di essere andati a visionare tutti insieme le bocche di scarico del Navile fino al Ponte delle Oche, avendo ricevuto dagli abitanti del quartiere delle lamentele sull'odore nauseante che proveniva dal fiume. In particolare, riferisce che lui e il ricorrente hanno percorso tutto il corso del Navile anche oltre il Ponte delle Oche, dopo che \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ erano andati via, arrivando fino in via Gobetti per cercare il punto da cui fuoriuscisse il cattivo odore, e non trovandolo sono tornati indietro per raggiungere ciascuno il proprio mezzo aziendale, parcheggiato vicino alla mensa.

Gli investigatori privati hanno visto il sig. \_\_\_\_\_ solo nel momento in cui tornava alla propria vettura aziendale, verso le ore 15.00, ed hanno ritenuto e rapportato che lo stesso si fosse trattenuto in mensa fino a quell'ora.

Dalle testimonianze di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ è poi emerso che \_\_\_\_\_ ed A \_\_\_\_\_, una volta risaliti dal parco del Navile, si sono recati presso la casa dei genitori del sig. \_\_\_\_\_, ex collega di entrambi, in quanto lo stesso era ritenuto dai colleghi un esperto di quella zona, cui richiedere consigli ed indicazioni circa la presenza del cattivo odore lamentato dagli abitanti della zona.

\_\_\_\_\_, nel corso della testimonianza ha confermato tale circostanza ed ha riferito che \_\_\_\_\_ ed A \_\_\_\_\_, erano rimasti a parlare con lui per circa 20 minuti, e poi erano andati via, ciascuno con la propria vettura di servizio.

Sul punto osserva il Tribunale che il colloquio tra A \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, non può essere definito come un'attività personale o extra lavorativa.



L'iniziativa di andare a chiedere un parere a [redacted] e l'averlo fatto, è stata palesemente e logicamente un'attività lavorativa, perché era mossa dalla necessità e dall'intenzione di trovare una soluzione al problema dei cattivi odori lamentati dagli abitanti della zona, attività che rientrava nelle incombenze e nelle competenze del reparto in cui svolgeva la propria attività il ricorrente.

Sul punto osserva ancora il Tribunale che tale attività, nelle modalità in cui si è svolta, è indicativa ed esplicativa di quel concetto di auto organizzazione virtuosa che informava l'attività degli addetti al Reparto [redacted] di [redacted] spa, sopra evidenziata, nel punto in cui si è trattato del fatto che l'attività degli addetti in questione, **“non era rigidamente pianificata e che il mutamento degli interventi genericamente programmati sulla base delle urgenze si verificava frequentemente ed abitualmente, ed anzi il c.d. Planning giornaliero, era in realtà, poco più che un'indicazione di massima che tracciava a grandi linee le attività programmate, ma che veniva abitualmente derogato per fare fronte non solo agli imprevisti definibili come “emergenze” in senso proprio, ma anche per svolgere l'insieme delle attività in corso, che non avevano una rigida programmazione, ma venivano condotte con grande autonomia di iniziativa dai tecnici del reparto”**.

Infatti, il sopralluogo sul Navile non era pianificato, ma faceva sicuramente parte di un'attività finalizzata a risolvere una problematica di competenza del reparto di lavoro, nell'ambito di un atteggiamento complessivo sicuramente carente di formalizzazione, ma comunque volto e finalizzato ad una risposta operativa alle problematiche presenti, e non certamente caratterizzato da assenteismo o da atteggiamenti minimalisti, posto che tale iniziativa nasceva dalla volontà di cercare e trovare una risposta operativa al problema sopra indicato.

Sempre sul punto osserva ancora il Tribunale che anche sulla visita di A [redacted] e [redacted] a [redacted], la relazione investigativa e l'esame testimoniale degli investigatori privati ha evidenziato che gli stessi hanno avuto una percezione parziale ed errata dell'episodio, in quanto non si sono accorti della presenza del signor [redacted] e della sua vettura di servizio, ed hanno ritenuto che il ricorrente si fosse recato in visita al [redacted], da solo.

Tale circostanza peraltro, come quella analoga sopra indicata, non sono peraltro state conseguenti a negligenza investigativa, bensì al modus operandi degli investigatori, che nel rispetto dell'esigenza di non farsi scoprire, erano costretti a seguire il ricorrente rimanendo distanti, ed avvalendosi di un segnalatore di movimento posto sotto la vettura aziendale del ricorrente.

La distanza fisica ha determinato la mancata percezione di una serie di circostanze, ed una rappresentazione inesatta della realtà, anzi delle realtà, che hanno dato luogo all'equivoco sulle condotte di A [redacted], ed alle contestazioni disciplinari sopra indicate, per comportamenti che si sono rivelati come non materialmente sussistenti.

Per quanto riguarda infine la contestazione disciplinare inerente la giornata del 27 ottobre, la stessa, come sopra evidenziato, contiene anche un secondo e grave addebito inerente l'asserita inesistenza di **“un patito furto del pc aziendale che riferiva di aver lasciato (inopinatamente) sul sedile anteriore del mezzo, con effrazione della serratura della portiera laterale destra, furto a Suo dire avvenuto durante la pausa pranzo, periodo in cui però nessuno risulta essersi mai avvicinato al mezzo”**.



L'azienda convenuta ha in sostanza contestato al ricorrente, la falsità del denunciato furto del pc aziendale, pc aziendale di cui si sarebbe sostanzialmente appropriato il ricorrente, dopo averne falsamente denunciato il furto.

Sul punto, A ha riferito in azienda che il preteso del pc aziendale si sarebbe verificato tra le 12.00 e le 15.30, ossia nel lasso di tempo in cui il mezzo era rimasto parcheggiato nei pressi della mensa "Tavola Amica", sulla strada adiacente il parco del Navile.

L'accusa mossa dalla società convenuta si fonda sostanzialmente su due circostanze.

La prima è costituita dalla relazione investigativa, nella parte in cui gli investigatori hanno rapportato di non avere mai perso di vista l'auto del signor A nell'intervallo tra le 12.00 e le 15.30, con conseguente impossibilità per chiunque di avvicinarsi alla vettura, forzare la portiera e rubare il pc, lasciato tra i sedili.

La seconda è costituita dalla circostanza che la sera dell'asserito furto, la vettura aziendale non avrebbe recato segni di effrazione, come riferito dalla teste

, che ha visto il mezzo la sera del 27 ottobre, dopo avere ricevuto la denuncia dell'asserito furto, da parte dell'A

Sulla punto, osserva il Tribunale che la circostanza che gli investigatori privati non abbiano mai perso di vista il mezzo aziendale, nell'intervallo di tempo tra le 12.00 e le 15.30 del 27 ottobre, non appare verosimile né credibile intrinsecamente, alla luce di quanto sopra esposto, e per le considerazioni che vengono di seguito svolte.

Infatti, come sopra evidenziato, durante tale intervallo di tempo, l'auto degli investigatori è rimasta parcheggiata nel parcheggio della mensa Tavola Amica, mentre il furgone del ricorrente era parcheggiato sulla pubblica via, a qualche decina di metri di distanza dall'auto degli investigatori, e durante la prima ora, dalle 12.00 alle 13.00 minuto più minuto meno, nella vettura di servizio era rimasto solo l'investigatore , poiché il collega era entrato in mensa, fingendosi un avventore, ed aveva consumato un pasto, controllando in tal modo A , che era seduto a tavola con i colleghi

Ciò posto, non sembra verosimile che un investigatore privato, benchè dotato di grande esperienza e acume, sia rimasto a fissare il mezzo dell'A per circa un'ora, posto che non ne aveva alcuna necessità, dal momento che A era sotto il controllo visivo diretto del collega all'interno della mensa, e sul mezzo era stato posto un dispositivo che ne rilevava il movimento e la posizione.

A ciò si aggiunge che l'auto degli investigatori era parcheggiata nel parcheggio della mensa Tavola Amica, e dall'auto si controllava la porta di entrata nella mensa, porta che gli investigatori ritenevano l'unica porta di accesso alla mensa stessa.

Sicuramente in quel lasso di tempo non vi era alcuna esigenza logica per l'investigatore privato, di fissare in continuazione il furgone aziendale di A perché in ogni caso A era sotto il controllo diretto di il furgone non poteva muoversi all'insaputa dell'investigatore, ed anche la porta di uscita dalla tavola calda era nella visuale del teste

Appare piuttosto verosimile che il teste , almeno durante il lasso temporale in cui il collega è stato all'interno del locale, abbia controllato prevalentemente la porta del locale, e di sfuggita il furgone di A



A ciò si aggiunge la considerazione che la zona in questione, ossia la zona intorno al parco del navile, è notoriamente una zona a rischio, perché lungo il corso del navile, nel parco adiacente, vivo e bivaccano costantemente gruppi di persone marginali che vivono almeno in parte del provento di reati, e come riferito dal teste [redacted], il sopralluogo lungo il navile venne fatto da [redacted] ed A [redacted] assieme, proprio perché una persona sola, era a rischio, per quanto giovane e di sesso maschile.

A ciò si aggiunge ancora che l'apertura della serratura di un furgone aziendale comune, è attività che necessita di un tempo non superiore a 30/40 secondi, e non implica la rottura della serratura, posto che con l'utilizzo di un cosiddetto "spadino", che è sostanzialmente un tagliacarte sottile e di piccole dimensioni, si aprono facilmente le serrature della maggior parte dei mezzi comuni in circolazione, ossia quelli dotati di serrature normali.

Appare verosimile che A [redacted] abbia abbandonato il pc aziendale in auto, tra i sedili, come si è soliti fare, e qualcuno dei frequentatori della zona sia passato sul marciapiede, abbia visto il portatile, e se ne sia appropriato subito o con un passaggio successivo poco dopo, con un tempo di esecuzione inferiore al minuto.

In questo senso potrebbe essere letta la telefonata di A [redacted] a [redacted] subito dopo la partenza dalla casa di [redacted], per chiedergli se gli aveva sottratto per scherzo il pc aziendale.

A quanto sopra detto si aggiunge l'ulteriore circostanza che in realtà, il mezzo di servizio di A [redacted] è sicuramente rimasto al di fuori del controllo visivo degli investigatori, anche durante il tempo in cui A [redacted] e [redacted] si sono fermati presso l'abitazione di [redacted].

Né sul punto appare attendibile l'affermazione degli investigatori avere tenuto sotto controllo il mezzo anche in tale circostanza, posto che è certo e provato che gli stessi si trovavano a notevole distanza dal contesto situazionale, tanto che non avevano neppure avuto la percezione della presenza di [redacted] assieme ad [redacted] e [redacted], e tanto nella relazione di servizio che nella testimonianze rese, hanno riferito della presenza del solo A [redacted], assieme a [redacted], ed interrogati sul punto hanno riferito di non essersi accorti della presenza di una terza persona.

Allo stato degli atti, non emergono elementi sufficientemente certi ed univoci che consentano di affermare che la denuncia del sig. A [redacted] relativa al furto del pc aziendale, sia menzognera.

Emerge sicuramente un comportamento negligente del ricorrente, che avrebbe dovuto sorvegliare il pc aziendale portandoselo dietro, come prescritto, o dotarlo del dispositivo di sicurezza fornitogli dalla società, ma non vi sono elementi che consentano di affermare con certezza che lo abbia sottratto e ne abbia falsamente denunciato il furto.

Ne consegue che i fatti che hanno dato luogo al licenziamento sono tutti insussistenti ex art 18 commi 4° Legge N°300/1970 come novellata con legge N°92/2012, e viene disposta la reintegra del ricorrente, nel posto di lavoro e nelle mansioni, o in mansioni equivalenti, con condanna della società convenuta al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni mensili globali di fatto lorde dovute e non corrisposte, dal giorno del licenziamento al giorno della reintegra, nei limiti di un anno, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo.

La retribuzione mensile globale di fatto lorda viene determinata in 2.651,20 Euro, in assenza di più specifiche indicazioni delle parti.



Per quanto riguarda la domanda del ricorrente inerente l'esistenza di un asserito danno biologico connesso alle conseguenze del licenziamento intimato sull'integrità psicofisica del ricorrente, non vi sono allo stato elementi probatori che consentano di riconoscere l'esistenza.

Le spese processuali vengono compensate parzialmente nella misura del 50%, in ragione della parziale soccombenza reciproca, della complessità in fatto della vicenda oggetto della causa, ed in considerazione dell'accertato abbandono da parte del ricorrente, del pc di servizio, non assicurato con apposito cavo, tra i sedili del mezzo di servizio.

Per l'effetto l' Spa viene condannata alla rifusione in favore di A del restante 50% delle spese processuali, liquidato in euro 3.000,00 per compensi professionali ed euro 129,50 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da S.p.a., nei confronti di A in data 03-12-2015, ed ordina a S.p.a., la reintegra di A nel posto di lavoro e nelle mansioni, o in mansioni equivalenti.

Condanna S.p.a. al risarcimento del danno a favore di A, liquidato in misura pari alle retribuzioni mensili globali di fatto dovute, dal giorno del licenziamento a quello di reintegra, nei limiti di dodici mensilità dal giorno del licenziamento, dedotto l'aliunde perceptum, oltre alla regolarizzazione contributiva, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo.

Determina la retribuzione mensile globale di fatto lorda in Euro 2.651,20.

Respinge le restanti domande tra le parti.

Compensa parzialmente tra le parti le spese del giudizio nella misura del 50%, e per l'effetto condanna Spa alla rifusione in favore di A del restante 50%, liquidato in euro 3.000.00 per compensi professionali, ed euro 129,50 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Bologna 10-02-2017

Minuta dell'ordinanza stata redatta con la collaborazione della Tirocinante dott.ssa Giuseppina Glave e della MOT dott.ssa Elena Orlandi.

Il Giudice

Dott. Maurizio Marchesini

